

## Schema di

# ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

(Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 articolo 3-bis)

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, nel testo introdotto dalla Legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie;
- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
- l'ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo;
- il comma 2 del citato articolo 3-bis D.L. 80/2021, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
- la Provincia di Modena, in forza delle proprie competenze di cui all'art. 1 commi 85, e 88 della Legge 56/2014, intende esercitare, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), le funzioni di organizzazione di tali procedure selettive.

La Provincia di Modena con sede a Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, C.F. 01375710363 rappresentata da \_\_\_\_\_, in nome, per conto e nell'interesse della quale interviene nella stipula del presente accordo;

e

l'ente locale \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ in nome, per conto e nell'interesse del quale interviene nella stipula del presente accordo;

approvano il seguente accordo, composto da n. 11 articoli, come appresso riportati.

### **Articolo 1 Finalità e ente capofila**

1. L'obiettivo della presente procedura è quello di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale degli enti locali della Provincia di Modena.
2. A tale fine, la Provincia di Modena e gli enti locali del territorio provinciale soggetti alla disciplina del D. Lgs. 267/2000 intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-bis del D. L. 9 giugno 2021 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, dando atto che il ruolo di ente capofila viene svolto dalla Provincia di Modena.

### **Articolo 2 Modalità di gestione delle selezioni**

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, la Provincia di Modena potrà avvalersi delle proprie strutture interne di personale, di personale in distacco degli enti locali aderenti esclusivamente finalizzato all'espletamento di specifica selezione, di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato.
2. La verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la medesima categoria e profilo professionale, nonché la fase di interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi (comma 3 del decreto) e di formazione della graduatoria di merito alla quale attingere per la copertura dei posti disponibili (comma 4 del decreto), restano di esclusiva competenza di ogni ente locale aderente e della Provincia di Modena ma solo per le proprie assunzioni. E' di competenza dell'ente locale l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese durante la prova selettiva scritta o orale.
3. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 3 Categorie e profili delle selezioni**

1. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni locali, compresa la qualifica dirigenziale.
2. Restano in capo ad ogni ente gli adempimenti e le procedure propedeutiche all'espletamento delle selezioni.
3. La Provincia comunicherà agli enti locali aderenti i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche.
4. La Provincia, con cadenza annuale, provvederà all'aggiornamento degli elenchi per tutte le selezioni del precedente comma 3. In coerenza con la durata triennale del presente accordo, l'aggiornamento annuale viene garantito per i successivi due anni dalla prima selezione. Tale termine potrà essere prorogato previa intesa tra gli enti aderenti.
5. L'aggiornamento degli elenchi degli idonei e l'esclusione degli idonei assunti a tempo indeterminato dagli enti locali e dalla Provincia di Modena viene curato da quest'ultima, mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e nella sezione del sito web Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, nel rispetto delle norme sulla privacy, previa segnalazione degli enti che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato.

### **Articolo 4 Commissioni delle selezioni**

1. La Commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi e un segretario verbalizzante e viene nominata dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni.
2. La Commissione viene presieduta, di norma, da un Dirigente della Provincia o da Dirigente di ente locale che ha sottoscritto l'accordo in posizione di distacco funzionale presso la Provincia di Modena finalizzato all'espletamento della selezione. Il segretario della Commissione può essere sia un dipendente della Provincia di Modena che di ente locale in posizione di distacco che ha sottoscritto l'accordo.
3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla legislazione vigente.
4. Per le parti non incompatibili, si applicano le disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487, dell'articolo 10 e dagli articoli 247 e seguenti del Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44 e

relativa legge di conversione, nonché delle norme del regolamento per l'accesso agli impieghi, attualmente in vigore nella Provincia di Modena.

#### **Articolo 5 Utilizzo dell'elenco degli idonei**

1. L'Ente locale, dopo la sottoscrizione del presente accordo, potrà predisporre un interpello rivolto ai soggetti compresi in uno specifico elenco formato dalla Provincia di Modena, indicando:
  - a) l'eventuale riserva posti a favore dei volontari delle Forze Armate (art. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii.);
  - b) la categoria, il profilo di interesse o profilo analogo, in coerenza con le competenze professionali richieste, i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco ed eventuali requisiti;
  - c) la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (a tempo indeterminato/determinato, a tempo pieno/part time);
  - d) le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
  - e) la data del colloquio o altra prova selettiva prescelta e le modalità di comunicazione dello/a stesso/a, nel rispetto dei tempi di preavviso previsti dalla normativa vigente;
  - f) le modalità per la presentazione della richiesta degli idonei che aderiscono all'interpello e per l'eventuale trasmissione del curriculum vitae professionale;
  - g) la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco.
2. La Provincia di Modena si impegna a pubblicare l'interpello dell'ente locale in apposita sezione del proprio sito web Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
3. A conclusione dell'interpello indetto dall'ente locale, questo comunicherà tempestivamente gli esiti alla Provincia ed il/i nominativo/i del/i soggetto/i che sarà/saranno assunto/i a tempo indeterminato, che sarà/saranno pertanto cancellato/i dall'elenco degli idonei, anche nel caso di assunzione intervenuta successivamente.
4. La Provincia di Modena provvederà ad aggiornare l'elenco che sarà sempre visibile sul proprio sito web nella medesima sezione di cui al comma 2.
5. In caso di assunzione a tempo determinato gli idonei mantengono l'iscrizione nel relativo elenco per successivi interpelli a tempo determinato o indeterminato.
6. La graduatoria formata a seguito dell'interpello non potrà essere utilizzata da altri enti né per posti diversi da quello per cui lo stesso era stato bandito. La Provincia di Modena comunicherà in ogni caso i nominativi degli idonei non ancora assunti a tempo indeterminato anche se inseriti in altre graduatorie di merito formatesi a seguito di interpello.
7. Nel caso in cui i vincitori della graduatoria formata a seguito dell'interpello fossero cancellati dall'elenco provinciale per essere stati assunti a tempo indeterminato da altro ente che avesse attinto dallo stesso, questi perdono il requisito di partecipazione e conseguentemente decadono dalla graduatoria.
8. Una volta perfezionata la graduatoria di merito da parte dell'ente locale è in capo allo stesso la pubblicazione, la gestione e lo scorrimento della stessa, secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente, fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3.

## **Articolo 6 Rapporti finanziari**

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), vengono finanziate annualmente dalla Provincia di Modena.
2. Competono alla Provincia di Modena le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso che è stata fissata nell'importo massimo di € 10,00 per la partecipazione alla selezione. Conseguentemente nessuna tassa di concorso potrà essere richiesta dall'ente locale aderente per la partecipazione all'interpello.

## **Articolo 7 Durata, recesso**

1. Il presente accordo è valido per un massimo di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato, per identico periodo con provvedimento espresso degli enti associati; l'elenco degli idonei ha una durata massima di tre anni, prorogabile con l'assenso degli enti partecipanti all'accordo; l'eventuale entrata di un ente in fase successiva a quella iniziale, si conclude, in ogni caso, con la scadenza dell'elenco degli idonei.
2. Il recesso di un ente prima della scadenza dell'accordo è possibile con un preavviso di almeno quattro mesi e vale dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di formalizzazione del recesso.

## **Articolo 8 Trattamento dati personali**

1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 1 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
2. Le parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del presente accordo. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.
3. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento europeo n. 679/2016, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, prestando il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento europeo n. 679/2016.

## **Articolo 9 Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme e alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Provincia di Modena.

## **Articolo 10 Contenziosi**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente in via esclusiva è quello di Modena.
3. Eventuali richieste di accesso agli atti dovranno essere gestite dalla Provincia di Modena con riferimento alle procedure di individuazione degli idonei e dall'ente locale competente con riferimento alle fasi gestite direttamente dall'ente locale.

#### **Articolo 11 Esenzione bollo e registrazione**

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella parte II del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto:

Provincia di Modena

Ente \_\_\_\_\_